



BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIES



**VADEMECUM
ANTIRICICLAGGIO**

VERSIONE 2.0

VADEMECUM ANTIRICICLAGGIO

Indice:

Presentazione	pag.3
1-Cosa sono il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.....	pag.4
2-Obblighi del cliente	pag.5
3-Obblighi dell'intermediario bancario	pag.5
3.1-L'obbligo di adeguata verifica	pag.6
3.2-Quando effettuare l'adeguata verifica	pag.7
3.3-Adeguate verifica semplificata	pag.9
3.4-Il titolare effettivo	pag.10
3.5-Obblighi di adeguata verifica rafforzata e quando effettuarla	pag.12
3.5.1.Perché un cliente viene inserito nella fascia alta di rischio	pag.13
4- Obbligo di astensione	pag.15
5-Obbligo di registrazione e di conservazione dei documenti.....	pag.16
6-Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.....	pag.17
7-Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.....	pag.18
8-Sanzioni.....	pag.20
9-Cosa fare per mettere in atto la normativa antiriciclaggio a seconda delle mansioni assegnate in agenzia	pag.20
9.1- Cassieri \ sportellisti.....	pag.20
9.2- Addetti di segreteria o incaricati di apertura dei rapporti	pag.22
9.3- Responsabile della dipendenza.....	pag.24

PRESENTAZIONE

Questo breve manuale nasce dalle richieste fattemi da numerosi colleghi al fine di poter disporre di uno strumento sull' "antiriciclaggio" di facile comprensione e lettura, visto che nella consultazione del ponderoso manuale aziendale, spesso ci si perde, o ci si confonde.

Pertanto esso non è, e non vuole essere, una "Bibbia" della normativa antiriciclaggio (e contrasto del finanziamento al terrorismo), ma solo un sunto dei punti salienti, un *vademecum* di facile consultazione, non approfondito né dettagliato, riguardante soprattutto l'operatività di ogni giorno delle filiali, e non i casi particolari (che alla fine si verificano raramente), per consentire ai colleghi di farsi facilmente un'idea generale della normativa antiriciclaggio e dell'operatività da mettere in atto a seconda delle mansioni svolte, soprattutto nei momenti in cui, per la fretta o per la quantità dei clienti da "smaltire" non è facile consultare la normativa aziendale.

Ne consegue che ove fosse necessario entrare nel dettaglio di operazioni particolari bisognerà fare riferimento alla normativa aziendale, così come, ove si dovessero rilevare eventuali contraddizioni tra quanto qui trovate scritto e la normativa ufficiale, i colleghi dovranno mettere in atto quest'ultima. In relazione a ciò invito i colleghi a segnalarmi le eventuali difformità rilevate.

1-Cosa sono il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

Il riciclaggio, in estrema sintesi, è il reimpiego o comunque il tentativo di fare perdere le tracce delle origini illegali di somme di denaro o di beni ottenuti tramite azioni delittuose.

Costituisce riciclaggio, secondo l'art. 2 del D.lgs. 231/2007, anche il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare qualcuno a metterlo in atto o anche semplicemente il consigliare qualcuno a commetterlo.

E' da sottolineare che anche la mancata o infedele presentazione di dichiarazioni fiscali, l'emissione di fatture false e tutti gli illeciti di carattere fiscale, quando configurano un delitto e non un semplice illecito amministrativo, possono considerarsi come "reato presupposto" con la conseguenza che anche in questi casi sono applicabili le norme antiriciclaggio previste dal D.lgs. 231/2007.

Pertanto anche la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, o anche il solo fatto di aiutare, o consigliare un cliente a porli in essere, o su come porli in essere, potrebbe essere intesa come partecipazione al reato di riciclaggio.

Di conseguenza mi sento in dovere di consigliare ai colleghi di tenersi lontani da discorsi relativi a operazioni relative al "nero" o a investimenti di guadagni in nero etc. o ad assegni post datati o su false fatturazioni che eventualmente i clienti dovessero intavolare, giacchè anche queste attività potrebbero essere considerate reato.

Peraltro anche la "IV direttiva" approvata dal Parlamento Europeo, ed in via di recepimento in Italia, inserisce i "reati fiscali" tra i reati presupposti del riciclaggio e pertanto quanto sopra viene confermato e rafforzato.

E' abbastanza semplice invece definire finanziamento al terrorismo qualsiasi attività diretta alla raccolta, alla custodia, all'intermediazione ed all'erogazione di fondi destinati in tutto o in parte a compiere atti terroristici.

Pertanto, poiché l'art. 5 del codice penale sancisce che nessuno può utilizzare come scusante per non avere rispettato la legge la sua ignoranza della stessa, e tenendo conto che la responsabilità penale è personale, (e quindi non dell'Azienda), al fine di evitare risvolti penali a carico dei colleghi che abbiano messo in atto quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio in maniera insufficiente, o errata, invito tutti a rispettare con attenzione quanto disposto dalla propria normativa interna, procedendo, nel caso di dubbi operativi, a contattare il Servizio Antiriciclaggio o gli organi preposti, oppure lo scrivente, piuttosto che mettere in atto un'operatività

non corretta, di cui in un momento successivo si potrebbe essere chiamati a rispondere.

Infine vorrei sottolineare che, in base al D.lgs. 231\01 (il numero è il medesimo del decreto antiriciclaggio, ma l'anno di emanazione è diverso!) che tratta della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dai propri dipendenti, gli intermediari (banche, Poste Italiane spa etc.) sono esenti da ogni responsabilità in merito ai reati o alle mancanze del proprio personale se hanno adottato un corretto modello interno di comportamento (nei fatti concreti una serie di norme di prevenzione e di controllo, con la previsione di sanzioni che, ovviamente tutte le aziende si sono date), per cui, ancora una volta, in caso di errata o insufficiente applicazione delle norme di legge, tutte le responsabilità, sia penali che amministrative, ricadono esclusivamente sui dipendenti.

2-Obblighi del cliente

Secondo quanto recita l'art. 21 del D.lgs. 231\2007, i clienti hanno l'obbligo di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla banca di potere mettere in atto correttamente gli obblighi di legge a suo carico, ed in primis quello di adeguata verifica della clientela; ovviamente ciò vale anche per l'identificazione del titolare effettivo.

Nella sostanza i clienti, oltre a doverci fornire le informazioni richieste e la documentazione necessaria, si assumono la responsabilità della veridicità dei dati riportati in tale documentazione e delle informazioni dateci, dati che poi vengono compendiate nel modulo di adeguata verifica ed in quello relativo all'individuazione dell'eventuale titolare effettivo, documenti che il cliente stesso deve poi sottoscrivere per confermare la veridicità e la correttezza di quanto in essi riportato.

3-Obblighi dell'intermediario bancario

Al fine di combattere il rischio di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo, le banche hanno i segg. obblighi:

1. Obbligo di adeguata verifica della clientela (e obbligo di astensione dal compimento di un'operazione o dall'accensione di un rapporto nel caso non sia possibile effettuare l'adeguata verifica)

2. Obbligo di registrazione dei dati
3. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

3.1-L'obbligo di adeguata verifica.

Il fine su cui si fonda questo obbligo è quello di "conoscere" la clientela con cui si opera, acquisendo preventivamente (ma anche durante tutto il corso dei rapporti) tutta una serie di informazioni e di documenti sulla stessa. È questa la premessa alla base del D.Lgs 231\2007 per prevenire l'uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro e per il finanziamento del terrorismo.

Le attività da porre in essere per l'effettuazione dell'adeguata verifica della clientela sono le seguenti:

- Identificazione del cliente e di colui per conto del quale eventualmente lo stesso opera, in presenza dello stesso cliente.
- Identificazione dell'eventuale titolare effettivo.
- Verifica dell'identità di tali soggetti sulla base di documenti, dati o informazioni affidabili.
- Raccolta di informazioni sullo scopo e natura dei rapporti, o delle operazioni.
- Monitoraggio costante dei "rapporti continuativi" ossia effettuazione di un controllo costante dell'operatività messa in atto dai clienti attraverso i propri rapporti continuativi o attraverso operazioni extraconto, in modo tale da potere individuare eventuali incongruenze con il loro profilo economico\finanziario o con lo scopo dichiarato e la natura dei singoli rapporti.

Le informazioni raccolte e le misure adottate per mettere in atto quanto sopra, ed in particolare per procedere ad un monitoraggio costante dei rapporti continuativi, che è una delle attività fondamentali richieste dal D.Lgs. 231\2007, dovranno essere proporzionate e commisurate al rischio associato al singolo cliente\rapporto continuativo, ed infatti inserendo i dati richiesti dall'applicativo GIANOS, in base ai numerosi parametri elaborati dal programma, ad ogni cliente verrà associato un rischio (punteggio) via via crescente, da irrilevante ad alto, cui, ovviamente, dovrà fare seguito un'attenzione all'operatività messa in atto sempre più stringente, sia da parte dei colleghi ma soprattutto da parte del responsabile della dipendenza interessata.

A tal fine la normativa prevede, a secondo del rischio associato a ciascun cliente, 3 diversi tipi di verifica: l'adeguata verifica, la verifica semplificata ed infine la verifica rafforzata.

3.2-Quando effettuare l'adeguata verifica

L'adeguata verifica va effettuata nei seguenti casi:

- Quando si apre un "rapporto continuativo" (ad esempio conto corrente, deposito a risparmio, finanziamento, carta prepagata, cassetta di sicurezza, deposito titoli, sottoscrizione polizze di pegno etc.) indipendentemente dal fatto che si tratti di un nuovo cliente o di un cliente già intestatario di altri rapporti continuativi.

- Quando si esegue un'operazione occasionale, cioè un'operazione che non passi da un rapporto continuativo (dette anche operazioni extraconto), se di importo pari o superiore a € 5.000.

Come facili esempi di operazioni occasionali, che quindi possono essere compiute tanto da soggetti non clienti (cioè non titolari di rapporti continuativi con la ns. azienda), quanto da clienti già in precedenza acquisiti che però non vogliono fare transitare queste operazioni sul proprio rapporto, si possono citare i cambi di assegni per cassa, l'esecuzione di bonifici contro contanti, la richiesta di assegni circolari contro contanti, il pagamento in contanti di R.I.BA. o di effetti, etc. sempre naturalmente che siano pari o superiori ad € 5.000.

Si sottolinea che secondo la normativa interna è vietato porre in essere operazioni occasionali, di importo pari o superiore di € 5.000, con soggetti non titolari di rapporti continuativi che, al momento dell'adeguata verifica allo sportello, vengano classificati in fascia alta di rischio: ove vi fosse un obbligo di legge di effettuare l'operazione, bisognerà contattare il Serv.Antiriciclaggio.

- quando la banca agisca da tramite o sia parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro.

Dobbiamo qui evidenziare che la normativa della ns.azienda, in aggiunta alle operazioni " occasionali" di cui sopra, che vengono espressamente previste dal D.Lgs. 231\2007, considera pure "occasionali" le operazioni, sempre pari o maggiori di € 5.000, compiute da un cliente già acquisito che, pur passando dai suoi rapporti continuativi in essere, siano per importo, ripetitività, tipologia o modalità fuori dagli standard operativi normali di quel cliente: in questi casi, se il collega che compie l'operazione ha un minimo di sospetto sulla stessa, dovrà procedere all'effettuazione di un'adeguata verifica.

Dunque, oltre ai casi citati nei primi tre punti, espressamente previsti dalle norme di legge, relativamente ai quali bisognerà sempre effettuare con attenzione un'adeguata verifica, vi sono altri casi, richiesti dalla ns. normativa interna, nei quali l'effettuazione della verifica dipende in ultima analisi dalla sensibilità soggettiva dell'operatore che esegue l'operazione disposta dal cliente: se essa verrà giudicata fuori standard rispetto alla movimentazione media di quel cliente, e se a tale operazione verrà associato dall'operatore un dubbio o un sospetto circa le finalità della stessa, è richiesta l'effettuazione dell'adeguata verifica.

A tal proposito consiglio ai colleghi di procedere senz'altro all'effettuazione di una adeguata verifica quando l'operazione da eseguire sia visibilmente di importo più elevato delle normali operazioni compiute da quel cliente, o sia ripetuta più volte nell'arco di un breve termine; consiglio inoltre di effettuare una verifica relativamente a tutte le operazioni in circolarità se pari o maggiori di 5.000 €, visto che in questo caso manca la "conoscenza del cliente" e quindi non è possibile dare un giudizio sulla congruità dell'operazione rispetto al profilo economico e finanziario del cliente stesso.

Per rispondere inoltre a una domanda che spesso viene fatta dai colleghi, bisogna sottolineare che, come espressamente previsto dall'art.17 del D.lgs. 231\2007, gli operatori possono comunque effettuare un'adeguata verifica, indipendentemente dall'importo dell'operazione, ogni qualvolta abbiano un dubbio o sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza o aggiornamento dei dati precedentemente forniti dal cliente (ad esempio dubbi sull'indirizzo fornitoci, nel caso che la corrispondenza inviata torni indietro, ovvero, nel caso di persone non fisiche, dubbi sulla vigenza delle cariche sociali o dei poteri di rappresentanza, o contraddizioni tra i dati riportati nei

documenti fornitici dal cliente e quelli da noi reperiti tramite banche dati, archivi etc.).

Infine è bene specificare, limitandosi alla normale operatività delle agenzie bancarie, che secondo un provvedimento emanato dalla Banca D'Italia il 23/12/2009, **non costituiscono rapporto continuativo :**

1. La sottoscrizione di certificati di deposito, di prestiti obbligazionari, di buoni fruttiferi postali, di titoli del debito pubblico e titoli analoghi.
2. L'investimento in pronti contro termine
3. La sottoscrizione di quote di O.I.C.R
4. L'investimento in strumenti finanziari derivati.

Pertanto qualora con i suddetti strumenti si effettuasse un'operazione occasionale (cioè, ripetiamo, che non passi da un rapporto continuativo) pari o maggiore di €:5000 (ad esempio un'emissione di certificato di deposito contro contanti, o viceversa, il pagamento di un C/D scaduto in contanti) , andrà effettuata un'adeguata verifica.

3.3-Sono inoltre previsti degli " obblighi semplificati di adeguata verifica" (ex art.

25 D.lgs. 231\2007): in parole povere gli obblighi di adeguata verifica non si applicano a una serie di soggetti, per i quali quindi non è necessario raccogliere il modulo di adeguata verifica, né individuare il titolare effettivo, ma ci si può limitare solamente ad una corretta identificazione dei soggetti e all'acquisizione di documentazione probante circa la natura giuridica e circa l'attività svolta.
Per quello che riguarda la normale operatività delle ns. agenzie bancarie i soggetti della specie più comuni sono:

- gli uffici della pubblica amministrazione, ovvero istituzioni o organismi che, conformemente ai trattati sulla Comunità Europea, svolgono funzioni pubbliche (rientrano in questa categoria, solo ad esempio, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le

amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, ma anche i Tribunali e, di conseguenza, i rapporti accesi su disposizione dell'Autorità Giudiziarial)

- gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art.11 del "decreto antiriciclaggio" ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario e nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. ed in altri elenchi del T.U.B. e del T.U.F. (solo ad esempio: banche, Poste Italiane spa, SIM, Sicav, SGR, Assicurazioni che operano nel ramo vita, società fiduciarie controllate da Consob etc.)

-le società o gli organismi quotati i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno stato dell'U.E..

Vi sono inoltre delle specifiche transazioni, o prodotti, cui si applicano gli obblighi semplificati di adeguata verifica, ma si ritiene di non elencarli, essendo di solito esclusi dalla normale operatività delle banche (ad esempio assicurazioni sulla vita il cui premio annuo non sia superiore ad € 1.000, operazioni di capitalizzazione, prodotti di moneta elettronica non ricaricabili con un saldo max. di 250 € etc.).

E da notare che anche nei casi di soggetti o prodotti soggetti ad adeguata verifica semplificata si potranno eseguire gli adempimenti ordinari, o anche rafforzati, di adeguata verifica se da parte degli operatori vi sia il sospetto di essere in presenza di attività di riciclaggio

3.4-Identificazione del titolare effettivo

La definizione del titolare effettivo, contenuta nell'art. 1 del decreto antiriciclaggio è la seguente: " la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità o ne risultano beneficiari.... "

Per capire appieno la portata di tale definizione bisogna però leggerla in correlazione con quanto poi specifica l'allegato tecnico allo stesso decreto.

L' allegato infatti precisa che il titolare effettivo è "...la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un'entità giuridica , attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente

del capitale sociale.....tale criterio si intende soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% o più del capitale sociale ."

Quindi il titolare effettivo non è solamente, come si credeva in un primo tempo , colui o coloro che posseggono quote maggiori del 25% del capitale sociale (soggetti che comunque devono essere considerati titolari effettivi), ma sono titolari effettivi anche coloro che posseggono o controllano un' entità giuridica, sia direttamente che indirettamente a prescindere dalle quote del capitale sociale possedute ufficialmente, o ne siano beneficiari.

Ricordiamo che il titolare effettivo dovrà essere indicato, in sede di adeguata verifica, dal legale rappresentante della società o entità non fisica che sta aprendo un rapporto o dal cliente che sta effettuando un'operazione, ma tali informazioni dovranno poi essere verificate, documentalmente (consultazione visure camerali, atto costitutivo e statuto, libro soci etc.) dal collega che ne effettua il censimento.

Poiché il titolare effettivo deve essere sempre una persona fisica, quando un'entità non persona fisica (cioè una società, un ente, un'associazione, una cooperativa etc.) è controllata da un'altra società, per individuare il titolare effettivo bisognerà risalire a marcia indietro fino a trovare la persona\le persone fisiche T.E. della società controllante, e tale criterio rimane valido anche se la catena di controllo è composta da più società, fermo restando che per i casi più complicati o dubbi è sempre opportuno rivolgersi al Servizio Antiriciclaggio per avere istruzioni sul da farsi.

Per quanto si tratti di casi poco frequenti, particolare attenzione va posta dai colleghi all'individuazione del titolare effettivo quando la ditta cliente è una società fiduciaria, un trust, ovvero se le società clienti sono possedute\controllate o anche partecipate da fiduciarie o da trust.

La Banca D'Italia ha inoltre precisato che in caso di entità ove nessun socio abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o una quota di particolare rilevanza, il titolare effettivo può essere individuato in uno o più amministratori, e questo a causa dell'influenza degli amministratori nelle entità ad azionariato molto diluito. In base a questo criterio dovrà individuarsi il T.E. di cooperative, enti no profit, enti ecclesiastici, parrocchie etc.

Altra cosa importante da tenere a mente è che per procedere al censimento del titolare effettivo non è necessaria la sua presenza in ufficio o la sua firma su modulistica interna, ma è sufficiente poterlo identificare e censire in anagrafe mediante documentazione aggiornata fornita dal legale rappresentante della società o cliente persona non fisica interessata.

Per evitare fraintendimenti è opportuno specificare che ad oggi, secondo le istruzioni della Banca D'Italia, le uniche entità senza titolare effettivo sono i condomini (ma anche qui vi sarebbero dei distinguo da fare), le società quotate in borsa o in mercati regolamentati, le società\enti sottoposti ad adeguata verifica semplificata, di cui al punto 3.3 di pag. 9, ed infine le società \ enti controllati o di proprietà di soggetti sottoposti a adeguata verifica semplificata (ad esempio una società per azioni controllata dal Comune, una società di proprietà o controllata da una banca etc), tuttavia per tali ultimi 2 casi vi sono una molteplicità di diverse possibilità che sarà bene verificare sul manuale prima di procedere. Anche per le parrocchie, che prima erano escluse dall'obbligo di indicare il titolare effettivo, in base a un chiarimento emanato dal MEF nel gennaio 2015, si dovrà invece procedere all'identificazione di un T.E.

3.5-Obblighi di adeguata verifica rafforzata e quando effettuarla

L'adeguata verifica rafforzata è, ovviamente, un'adeguata verifica più approfondita, con acquisizione cioè di maggiori informazioni sul cliente (sia persona fisica che persona non fisica), sulle fonti di reddito sue e dell'eventuale coniuge, sulla sua capacità economica e finanziaria, sulle sue relazioni d'affari, sui suoi rapporti con i delegati etc., e ciò mediante l'acquisizione di documentazione probante e la verifica delle informazioni ricevute anche tramite la consultazione di nostre banche dati o di altri documenti.

Sostanzialmente l'adeguata verifica rafforzata deve eseguirsi quando il cliente viene collocato dall'applicativo Gianos in fascia alta di rischio (cioè con punteggio pari o maggiore a 25), oppure nei casi di cui al successivo paragrafo 3.5.1.

Tale verifica rafforzata, da effettuarsi mediante compilazione in procedura GIANOS dell'apposita "scheda di valutazione AVR", salvo fatti nuovi che dovessero succedere durante la vita del rapporto con il cliente, dovrà essere ripetuta, per la ns. normativa interna, ogni 12 mesi. Altre banche la prevedono ogni 6 mesi.

Inoltre , sempre secondo la normativa interna ns. e di alcune altre banche, essa dovrà essere effettuata nuovamente ogni volta che un ns. cliente che si trovi già in fascia di rischio alta voglia aprire un nuovo rapporto continuativo.

Sottolineo che, come espressamente previsto dagli art. 18 e 21 del D.Lgs. 231\2007, i clienti devono fornire alla banca tutte le informazioni necessarie per consentirgli di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Ciò significa che le dipendenze dovranno chiedere ai clienti da sottoporre a verifica rafforzata ogni documentazione ritenuta necessaria, partendo da quella economica\finanziaria che è espressamente richiesta per compilare il modulo AVR, pur se le ns. procedure interne, per quanto riguarda i clienti non affidati, non ne fanno cenno .

Ove la documentazione richiesta non dovesse venire fornita dal cliente, consigliamo di informare formalmente il Serv. Antiriciclaggio del fatto, chiedendo istruzioni sul da farsi, visto che il successivo art. 23 del D.Lgs. impone alle banche di chiudere i rapporti per i quali non si è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

3.5.1.Perché un cliente viene inserito nella fascia alta di rischio.

L'applicativo Gianos elabora mensilmente una grande quantità di parametri relativi ad ogni singolo cliente (ad esempio tipologia giuridica di censimento, numero e tipologia dei rapporti intrattenuti, presenza di affidamenti o meno, numero delle operazioni dare ed avere ed importi complessivi delle stesse, numero delle deleghe date e ricevute, età, numero assegni liberi consegnati etc.) assegnando un punteggio ad ogni parametro.

Quando il punteggio derivante da tale elaborazione è pari o superiore a 25, allora il CDG del cliente è automaticamente inserito nella classe alta di rischio.

Oltre ai casi sopra notati, che sono la grande maggioranza, secondo l'art. 28 del D.Lgs. 231\2007 l'adeguata verifica rafforzata deve essere effettuata nei segg. casi:

- cliente non fisicamente presente presso gli sportelli aziendali (ad esempio operatività tramite comunicazione informatica o telefonica).

- apertura di rapporti o compimento di operazioni con persone politicamente esposte (PEP) residenti in altri stati, sia che essi siano clienti o titolari effettivi. Il Credito Valtellinese e diverse altre banche hanno deciso di equiparare ai PEPs anche i clienti residenti in Italia che occupano o hanno occupato importanti cariche politiche o pubbliche o istituzionali.
- Apertura di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di stati extracomunitari.

Infine vengono applicate misure rafforzate di adeguata verifica nei seguenti casi:

1. *Quando vengono effettuate operazioni di versamento di contanti o di valori provenienti da stati esteri, se di importo pari o superiore di € 10.000, ove non venga presentata dichiarazione di trasferimento di contante*
 2. *Quando un cliente effettua versamenti in contanti con banconote di grosso taglio (€200 e 500) che eccedono l'importo di € 2.500, e ciò anche se l'importo complessivo dei contanti sia maggiore di € 2.500 (ad esempio versamento in contanti di € 6.000, di cui 2.600 in banconote da 200 o 500 €) ove il cliente non dia convincenti spiegazioni circa la provenienza di tali banconote di grosso taglio.*
 3. *Quando relativamente al cliente si è già inviata all'UIF una segnalazione di operazione sospetta (in questo caso in automatico la posizione è passata in fascia alta di rischio)*
 4. *Quando si tratti di prodotti, operazioni e tecnologie che aumentano il rischio di riciclaggio*
- Si è inoltre deciso di riservare particolare attenzione a diverse tipologie di clienti che, per la particolare attività svolta potrebbero più facilmente mettere in atto operatività volte al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo; tra di esse citiamo:
- Compro oro (non è più possibile aprire nuovi rapporti, da normativa interna)
 - Gioco, scommesse e betting
 - Società che commerciano in rottami ferrosi
 - Società che commerciano in armi (apertura rapporti dopo autorizzazione)
 - Società che commerciano in antichità, case d'asta e gallerie d'arte
 - Partiti politici

- Trust (apertura rapporti previa autorizzazione del Servizio Antiriciclaggio) e società controllate o partecipate da trust, società anonime, società fiduciarie o partecipate da fiduciarie.
- Società attive nella sanità pubblica, nello smaltimento e raccolta dei rifiuti, nella produzione di energie rinnovabili, società aggiudicatrici di appalti pubblici o beneficiarie di finanziamenti pubblici.
- Soggetti con sede legale, o che sono controllati da società con sede legale in paradisi fiscali, in paesi non cooperativi o a regime antiriciclaggio non equivalente.
- Money transfer

Nei casi sopra elencati sarà cura delle dipendenze inserire, all'atto del censimento, un'apposita segnalazione in anagrafica sulla tipologia di attività svolta dai clienti delle specie sopra elencate, cosa che assegnerà un specifico punteggio aggiuntivo che quasi sempre farà collocare tali clienti in fascia alta di rischio.

4- Obbligo di astensione

Secondo quanto previsto dall'art.23 del decreto antiriciclaggio, e conformemente ai chiarimenti operativi forniti a fine luglio 2013 da Banca D'Italia e Ministero delle Finanze, qualora la banca non sia in grado di procedere all'effettuazione dell'adeguata verifica della clientela, ad esempio perché la documentazione fornita è insufficiente o il legale rappresentante non collabora alla corretta individuazione del titolare effettivo, non si potrà procedere all'accensione di un rapporto continuativo né all'esecuzione di un'operazione occasionale, per la quale è richiesta l'adeguata verifica.

Nel caso invece di rapporti già in essere, occorrerà che la filiale interessata contatti in maniera formale il cliente perché fornisca la documentazione necessaria ed aggiornata e si presenti in agenzia per la firma della modulistica interna.

Ove il cliente non proceda a fornire la documentazione e le informazioni richieste bisognerà attivarsi per la chiusura del\dei rapporti intestati al cliente, visto che l'art. 23 recita espressamente che in tali casi.. "le banche pongono fine al rapporto continuativo già in essere."

Solamente nel caso che il rapporto continuativo acceso in precedenza mostri un saldo positivo bisognerà invece procedere secondo una scaletta di attività, che porterà prima al blocco parziale dell'operatività dei conti ed alla revoca aziendale della convenzione d'assegno e, trascorso inutilmente il termine di 60 gg. prescritto dalla norma, alla chiusura di tutti i rapporti del cliente, restituendo eventuali somme che fossero a credito esclusivamente, tramite bonifico su un c/c indicato dal cliente e intrattenuto su altra banca, specificando che si tratta di somme restituite per l'impossibilità di adempiere agli obblighi antiriciclaggio (in caso di disponibilità finanziarie detenute su dossier titoli, si potrà trasferirle su altro dossier titoli, presso altra banca, indicata dal cliente).

Uniche eccezioni previste all'operatività sopra cennata, sono quelle dovute alla necessità di ricevere l'atto in quanto vi è un obbligo di legge, quando un'operazione non può essere rinviata per sua natura o, infine, quando l'astensione potrebbe ostacolare indagini in corso.

5-Obbligo di registrazione e di conservazione dei documenti

La normativa antiriciclaggio prevede anche un'obbligo di registrazione nell'A.U.I. (archivio unico informatico) di tutte le informazioni relative all'apertura di rapporti continuativi e di tutte le operazioni, anche se frazionate, pari o superiori ad € 15.000.

Su tale compito, che viene assolto praticamente in automatico dal sistema elettronico, e che comunque esula dall'attività delle filiali, ritengo necessario aggiungere solamente che per consentire la corretta registrazione delle operazioni nell'A.U.I. gli operatori devono stare molto attenti ad utilizzare le corrette causali operative, soprattutto al fine di individuare con precisione le operazioni o la parte delle operazioni effettuate in contante reale, cioè con la movimentazione fisica di banconote.

Vi sono infatti operazioni che seppure apparentemente effettuate in contanti, in realtà sono effettuate senza la fisica movimentazione di banconote, e cioè sono effettuate mediante " contante virtuale".

Come esempi pratici di operazioni in "contanti virtuali" si possono citare i seguenti:
- emissione di assegni circolari mediante addebito su conto;

- estinzione di certificati di deposito o buoni fruttiferi con accredito del controvalore su conto corrente o su libretto a risparmio;
- estinzione e contemporanea emissione di un certificato di deposito;
- incasso di proprio assegno con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari

E bene inoltre ricordare ai colleghi che la banca è tenuta a conservare la documentazione relativa all'attività antiriciclaggio svolta:

- per 10 anni dalla fine del rapporto continuativo in caso di adeguata verifica relativa a instaurazione di rapporti o di altra attività compiuta sul cliente o titolare effettivo;
- sempre per 10 anni dal compimento dell'operazione se si tratta di adempimenti relativi ad operazioni effettuate dalla clientela.

6-Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

L'art.41 del D.Lgs. 231\2007, prevede inoltre, come ulteriore caposaldo dell'attività antiriciclaggio, l'invio all' U.I.F. "senza ritardo" di una segnalazione di operazione sospetta se la banca " sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare " che siano in corso, che siano state compiute o solo tentate operazioni volte al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Inoltre viene specificato che l'operazione sospetta è quella che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta, e tenendo inoltre conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto interessato, induca a ritenere che essa sia funzionale a compiere attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Come si vede la definizione di "sospetto" è molto generica, ma proprio per questo è necessario porre la massima attenzione alla corretta esecuzione di quanto richiesto dalla normativa di legge. Peraltro con la IV direttiva antiriciclaggio, emanata dall'U.E. ed in via di recepimento in Italia, a breve si innalzeranno notevolmente le sanzioni amministrative a carico del dipendente bancario che ha eseguito l'operazione poi risultata sospetta e non segnalata, limitando il tempo per la segnalazione stessa a 30 gg. dalla data di compimento dell'operazione, e pertanto invito i colleghi a prestare particolare attenzione al problema.

Per aiutare gli operatori a meglio valutare le operazioni compiute dalla clientela la Banca D'Italia ha elaborato tutta una serie di indicatori di anomalia, riportate anche nel manuale aziendale, che consiglio ai colleghi di leggere con attenzione perché forniscono spunti abbastanza interessanti e spesso inattesi.

Tuttavia ritengo che la più importante delle indicazioni sia quella contenuta nel primo comma dello stesso art. 41 sopra citato "È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante..."

Ciò non significa però che il versamento o il prelievo di somme di denaro in contanti da parte di clientela debba fare nascere automaticamente un sospetto: tutto va commisurato, come detto prima, alla capacità economica del cliente, all'attività svolta, ai suoi bisogni finanziari ed alla ragionevolezza dell'operazione: per fare un esempio, è logico e giustificabile che un grosso supermercato possa versare ingenti somme in contanti, cosa che invece non è logica, ed anzi è sospetta, se si tratta di un negoziante, o di un cliente la cui attività non prevede che la merce venduta sia pagata in contanti (come nel caso, ad esempio, di una concessionaria di auto).

Vorrei aggiungere che, in ogni caso, le segnalazioni di operazioni sospette non equivalgono ad una denuncia del cliente ma costituiscono per l'appunto una segnalazione che sarà poi filtrata dall'apposito responsabile di gruppo che, dopo un attento esame, deciderà se inviarle all'UIF o meno: pertanto la segnalazione di operazione sospetta vera e propria è solamente quella inoltrata dal responsabile aziendale all'UIF, e non quella inserita dal cassiere o dal responsabile di un'agenzia ed inviata agli organi aziendali gerarchicamente superiori.

In ogni caso l'operatore o responsabile dell'agenzia o dell'ufficio, o il gestore che segue la relazione interessata, che ha inserito nell'applicativo Gianos l'informazione circa una possibile anomalia nell'operatività del cliente, avrà agito nel rispetto delle norme del D.Lgs. 231\2007, mettendosi in tal modo al riparo dalle sanzioni previste in caso di mancata segnalazione.

A tal proposito vorrei sfatare una credenza diffusa tra parecchi colleghi specificando che non è prevista alcuna sanzione a carico di coloro che hanno inserito una "segnalazione" di operazione sospetta che poi il responsabile aziendale non ha ritenuto di inoltrare all'U.I.F., così come non è prevista alcuna sanzione per quelle segnalazioni effettivamente inviate all'U.I.F. che non hanno prodotto alcun risultato concreto.

La legge specifica inoltre che le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione del segreto professionale o di obblighi di riservatezza, e che le stesse

sono coperte dal segreto sia all'interno dell'azienda che verso l'esterno, salvo, naturalmente, che per le indagini da parte degli organi preposti.

7-Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore-art.49 D.Lgs. 231\2007

La normativa, al fine di meglio combattere il riciclaggio ha inoltre previsto limitazioni (più volte cambiate in aumento o in diminuzione) alla trasferibilità di contante e titoli al portatore (libretti di deposito al portatore, certificati di deposito, polizze di pegno etc) tra soggetti diversi, e questo perché i riciclatori hanno enormi disponibilità di contanti ed anche perché il riciclaggio si alimenta anche con le attività e le transazioni di affari svolte "in nero", e quindi in contanti che spesso vengono poi trasformati in titoli al portatore.

A tal fine il limite massimo per l'effettuazione di pagamenti e comunque per effettuare trasferimenti tra soggetti diversi in contanti o titoli al portatore è stato prima abbassato a 999,99€ e poi riportato ad € 2.999,99: oltre tale soglia (e quindi **da € 3.000 in poi**) bisognerà usare mezzi di pagamento tracciabili, quali assegni, bonifici etc. o effettuare il trasferimento (ad un soggetto diverso) presso uno sportello bancario o postale

Parimenti presso uno sportello bancario o postale dovrà essere effettuato il trasferimento (della proprietà) di titoli al portatore, sempre tra soggetti diversi, come i D\R al portatore o C\D al portatore, se di importo pari o superiore ad € 3.000. Quanto sopra, è il caso di sottolineare ancora, vale solo per i trasferimenti di contanti o di titoli al portatore tra **soggetti privati diversi**, e non per i giroconti effettuati da un medesimo cliente tra 2 suoi conti, ad esempio dal suo libretto di deposito al suo c/c (ambedue quindi con lo stesso CDG), né per le operazioni di versamento o di prelievo effettuate allo sportello di una banca o presso Poste Italiane spa a valere su un rapporto continuativo.

Invece (forse per confondere meglio le idee) i precedenti limiti sono rimasti invariati per quanto riguarda il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore, che deve essere **inferiore a 1.000€**, e cioè può arrivare ad un massimo di **999,99 €**. Pertanto, quando si parla di divieto di trasferimenti di **libretti bancari o postali al portatore** tra soggetti diversi per importi pari o superiori ad € 3.000 si vuole intendere il trasferimento di più libretti i cui saldi, sommati insieme, siano pari o superiori ad € 3.000, giacché, come abbiamo detto prima, il saldo massimo di ogni libretto deve essere inferiore a 1.000€!

Inoltre è stato disposto che gli assegni di ogni tipo (circolari, bancari, postali) se emessi per importi pari o superiore ad € 1.000 (nota bene: anche in questo caso il limite è rimasto a 1.000 €) devono obbligatoriamente evidenziare la clausola "non trasferibile"; se l'assegno di c/c sarà di importo minore di € 1.000 potrà essere emesso anche in forma libera, cioè girabile, ma contro pagamento di un'imposta di bollo di € 15 a carnet.

In caso di rilascio di assegni liberi bisognerà però ricordare che le autorità pubbliche di vigilanza potranno acquisire i dati identificativi dei richiedenti gli assegni nonché dei soggetti che li hanno posti all'incasso.

E' importante sapere che nel caso di rilascio di più carnets di assegni liberi nel corso di un anno, il CDG del cliente verrà posto automaticamente in fascia alta di rischio riciclaggio, con la conseguenziale necessità di effettuare periodicamente le verifiche rafforzate sullo stesso.

Infine, pur senza volere entrare nei dettagli di tutte le anomalie riscontrabili sui titoli di credito per la presenza di girate, per non corretta intestazione etc. o per l'estinzione di D/R al portatore da parte di un soggetto diverso da colui che l'ha acceso, vorrei ricordare che per tutte le mancanze di cui sopra, effettuate in violazione di quanto disposto dall'art. 49 della normativa, non dovranno essere effettuate segnalazioni di operazioni sospette, ma un'apposita comunicazione al MEF (Ministero Economia e Finanze).

8-Sanzioni

Premettendo di non volere fare terrorismo, ritengo importante ricordare a tutti i colleghi che sono previste pene abbastanza pesanti per la violazione delle regole antiriciclaggio.

Ad esempio, chi contravviene all'obbligo di identificazione rischia una multa variabile tra i 2600 ed i 13.000 €, mentre la violazione del segreto circa le segnalazioni di operazioni sospette è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con una ammenda variabile tra i 5.000 ed i 50.000 €, tranne, naturalmente, che i fatti non costituiscano, o siano sospettati costituire, un più grave reato, relativamente al quale l'Autorità Giudiziaria richiederà le pene previste.

9-Cosa fare per mettere in atto la normativa antiriciclaggio a seconda delle mansioni assegnate in agenzia:

9.1-Cassieri\sportellisti

Il cassiere è, ovviamente, colui che esegue le operazioni disposte dai clienti allo sportello ed è pertanto il cassiere che deve eseguire l'adeguata verifica nel caso di operazioni "occasional", cioè extraconto, se di importo pari o superiore ad € 5.000.

Ciò vale, secondo la normativa aziendale, anche nel caso si tratti di operazioni che vengano eseguite su un rapporto continuativo, quando le stesse operazioni siano ritenute "fuori standard" rispetto alla normale operatività del cliente o al suo profilo economico\finanziario e si abbia un minimo sospetto sulla regolarità antiriciclaggio della stessa.

Vorrei sottolineare ancora che nel primo dei 2 casi sopra riportati l'adeguata verifica è un obbligo di legge (previsto dall'art.17 del D.Lgs.231\2007), quindi nessuno può "consigliare" o peggio vietare ai cassieri di procedere alla sua esecuzione.

Nel secondo caso invece tutto è più sfumato, ed in ultima analisi l'effettuazione di un'adeguata verifica dipende da un eventuale dubbio sull'operazione stessa da parte dell'operatore e pertanto, in tal caso, ribadisco quanto già detto al par.3.2 a pag.7, in merito all'opportunità di procedere all'effettuazione di un'adeguata verifica ove si tratti di operazioni di importo elevato, o ripetute più volte o effettuate in circolarità, se di importo pari o maggiore ad € 5.000.

Il cassiere è anche colui che per primo e più direttamente viene a conoscenza delle operazioni del cliente e che per primo quindi può rendersi conto delle eventuali anomalie delle stesse rispetto alla normale operatività del cliente medesimo o rispetto al suo profilo economico\finanziario: infatti uno dei cardini della normativa antiriciclaggio è riassunta nel motto "conosci il tuo cliente", ma è chiaro che conoscere il cliente è tanto più facile quanto più piccola è l'agenzia e quanto più a lungo il cassiere ha prestato servizio presso la stessa, mentre tutto è più difficile in una agenzia di grosse dimensioni, o in caso di breve permanenza del collega in quell'agenzia.

Comunque, ove in base all'importo della singola operazione, alla ripetitività della stessa o in base ad altri elementi, cioè in base alla "conoscenza" del cliente, il cassiere rilevasse o credesse di rilevare un'anomalia o qualcosa di strano, oltre a eseguire un'adeguata verifica sull'operazione stessa, sarà opportuno informare

(meglio se con e-mail) il titolare dell'agenzia di questi suoi dubbi; ove invece si trattasse di un vero e proprio sospetto il cassiere dovrà inserire nell'apposita procedura una segnalazione di operazione sospetta (che, come abbiamo visto prima, è solo una informativa inoltrata ai superiori organi gerarchici preposti all'analisi delle operazioni evidenziate) che in automatico passerà al titolare dell'agenzia che, anche con parere non favorevole, dovrà mandarla avanti fino al responsabile antiriciclaggio.

In questo modo il cassiere, o comunque il collega che pone in essere l'operazione, pur se i suoi sospetti non dovessero essere condivisi dal titolare o dagli altri organi superiori cui passerà la segnalazione, avrà agito nel rispetto della normativa, mettendosi al riparo dalla sanzioni di legge, come è espressamente previsto dal D.lgs. 231/2007.

9.2- Addetti di segreteria o incaricati di apertura dei rapporti

Gli addetti alla segreteria, o coloro che procedono all'apertura di nuovi rapporti hanno, prima di tutto, l'obbligo di compilare un modulo di adeguata verifica al momento dell'apertura di un rapporto continuativo e di individuare con attenzione, ove presente, l'eventuale titolare effettivo, raccogliendo le informazioni che fornisce il cliente e verificandole sulla base di apposita documentazione, così come già evidenziato ai punti 3.1. e 3.2.

Vorrei sottolineare che la compilazione di un'adeguata verifica non è un'attività puramente formale, come da molti viene intesa, ma è invece un'importante momento in cui il collega deve valutare la coerenza delle informazioni ricevute e la funzionalità e la logicità del nuovo rapporto richiesto dal cliente rispetto all'attività economica da questo svolta (come si è detto a pag. 6 bisogna appunto valutare la natura ma soprattutto lo scopo del rapporto): ad esempio la richiesta di diverse carte prepagate non è logica, se avanzata da un pensionato, così come l'apertura di un secondo o terzo conto corrente potrebbe non essere logica, se non addirittura sospetta, se richiesta da un commerciante che già movimenta poco il suo primo c/c o che mostra una scarsa capacità economica.

Allo stesso modo la movimentazione effettuata su un rapporto deve essere congrua rispetto alla tipologia di attività economica del cliente, ed anche ai risultati

economici dell'attività stessa: ad esempio se un cliente è censito come pensionato, sul suo conto corrente non potrà evidenziarsi una ripetitiva movimentazione con versamenti di assegni o versamenti di contante o anche ricezione di bonifici in pagamento di fatture o addebiti per bonifici in uscita; allo stesso modo un commerciante titolare di una piccola attività economica dovrà effettuare una movimentazione corrispondente al suo fatturato, non potrà certamente procedere a continui e importanti versamenti di contanti o prelievi per cassa di importo rilevante etc. Ove tali anomalie si dovessero verificare, a buon ragione si dovrebbero considerare sospette.

Proprio per i motivi di cui sopra consiglio di fare visitare sempre l'acensione di un nuovo rapporto al titolare della dipendenza, sia quando ciò è espressamente previsto dalla normativa interna, che invece viene spesso dimenticata, sia quando ciò potrebbe non necessario (per il C.V. cfr. manuale n.50 sui poteri delegati, pag.60).

Ove il cliente che richiede l'acensione di un primo rapporto risulti in fascia alta di rischio (e secondo la normativa interna del C.V. e di altre aziende, anche nel caso di vecchi clienti che chiedono l'apertura di un nuovo rapporto) oltre all'adeguata verifica si dovrà compilare anche il modulo elettronico di verifica rafforzata (scheda di valutazione AVR), la cui compilazione è più complessa in quanto richiede una serie di informazioni più approfondite, come ad esempio il reddito del cliente e le fonti da cui esso proviene, il reddito del coniuge, il fatturato, le relazioni d'affari, i rapporti con i delegati etc., spesso non ben note, soprattutto se il cliente non è affidato.

Tali informazioni, se non conosciute, dovranno essere richieste ai clienti interessati (anche se non affidati) che dovranno fornire anche documentazione probante su quanto dichiarato.

Anche qui, pur se la sigla del responsabile dell'agenzia non è espressamente prevista sulla scheda AVR, consiglio di procedere sempre alla stampa della scheda ed a farla siglare, sia perché nella logica del D.lgs. 231\2007 il titolare, di fatto, è il responsabile dell'attività anti riciclaggio dell'agenzia, e quindi egli deve essere sempre informato di tutto, anche per permettergli di verificare la correttezza dei dati inseriti nella scheda AVR, sia perché l'apertura di un ulteriore rapporto continuativo ad un cliente in fascia alto di rischio è un fatto che deve essere vagliato dal titolare (

a tale proposito vedi anche quanto verrà detto alla pagina successiva), che alle scadenze previste dovrà procedere ad una verifica rafforzata periodica del cliente.

Altro compito importante degli addetti alla segreteria è quello di controllare, allorché si procede alla revisione dell'adeguata verifica sui clienti (secondo la ns. normativa ogni 5 anni se in fascia di rischio irrilevante, ogni 3 anni se in fascia di rischio basso, ogni 2 anni se in fascia di rischio medio, ed annualmente se in fascia di rischio alto, ma ogni azienda può variarle), o al momento della revisione fidi o alla modifica dei fidi concessi, l'assetto societario dei clienti "persone non fisiche" e, allorché tale assetto sia cambiato, si dovrà procedere a verificare se il o i titolari effettivi della cliente siano rimasti immutati o se invece siano da modificare secondo le regole già viste per l'individuazione del T.E.

9.3- Responsabile della dipendenza

E bene chiarire subito, come già accennato sopra, che la normativa antiriciclaggio, soprattutto con riferimento dell'art. 52 del D.Lgs. 231/07, ritiene responsabile ultimo di tutta l'attività antiriciclaggio di un'agenzia il suo titolare, e pertanto, in caso di eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti da parte di ispettori delle Banche d'Italia, o peggio, dell'autorità giudiziaria, egli non potrà rispondere "non ero stato informato", "non sapevo" etc.

Sul titolare ricade, prima di tutti gli altri membri dell'agenzia, l'onere di "conoscere il proprio cliente" e quello di verificare, sulla base di questa conoscenza, la regolarità dell'operatività e della movimentazione messa in atto da tutti i clienti dell'agenzia, oltre che la responsabilità di prendere le consequenziali decisioni operative per consentire loro di operare o per limitarne l'operatività, adottando le opportune misure.

Per raggiungere al meglio questo fine è necessario, ed è suo interesse, avere un costante interscambio di informazioni sia con gli sportellisti che con gli addetti alla segreteria, sia con i gestori delle posizioni, se presenti, e visionare, eventualmente integrandola, tutta l'operatività riguardante l'antiriciclaggio messa in atto nella dipendenza, di cui, si ripete, è il responsabile.

Uno dei compiti fondamentali del responsabile dell'agenzia e quello di effettuare le segnalazioni di operazioni sospette, o di mandare avanti quelle inserite dai propri collaboratori, fino all' livello del responsabile aziendale.

Infatti il 2° cpv. dell'art. 42 del decreto antiriciclaggio specifica che "Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura ... cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela...ha l'obbligo di segnalare senza ritardo..." le operazioni sospette.

Essendo un punto al quale si presta poca attenzione ritengo necessario sottolineare che, come si vede dall'articolo sopra menzionato, nel caso in cui il cliente interessato sia seguito da parte di un'altra struttura (ad esempio gestori corporate o comunque denominati, servizio commerciale etc.) che concretamente gestisce la relazione, il compito della segnalazione di un'operazione sospetta, ma sicuramente anche quello della compilazione delle schede AVR e della corretta individuazione dei titolari effettivi, oltre che sul responsabile dell'agenzia, ricade anche su tali strutture.

Altro compito fondamentale del titolare dell'agenzia è, appunto, quello di procedere, mese per mese, alla verifica rafforzata di quei clienti che si trovano in fascia alta di rischio riciclaggio e la cui precedente verifica è scaduta (secondo la ns. normativa dura un anno), mediante l'attenta compilazione della scheda AVR e con l'ausilio di documentazione aggiornata, i cui dati dovranno essere confrontati con quelli già posseduti.

Anche nel caso di verifiche rafforzate, come nel caso dell'adeguata verifica ordinaria, la compilazione della scheda AVR è un momento importante per l'analisi dell'operatività messa in atto da un cliente sulla base delle informazioni possedute sul medesimo e delle causali di rischio evidenziate dalla procedura Gianos, ed è consequenziale responsabilità del titolare giustificare l'operatività nel giudizio sintetico finale che si dovrà inserire nella scheda, o prendere la decisione di effettuare un'eventuale segnalazione di operazione sospetta e/o adottare altre misure volte ad evitare il ripetersi di operazioni ritenute a rischio, anche, eventualmente, mediante chiusura dei rapporti.

Per questo, come si diceva sopra, non è pensabile che l'apertura di nuovi rapporti a clientela, nuova o già acquisita, che dovesse risultare in fascia alta di rischio, non sia previamente autorizzata dal titolare della dipendenza.

A tale proposito è da sottolineare che il poco conosciuto Regolamento della Funzione Antiriciclaggio del C.V. (manuale n. 21 del novembre 2012) al punto 5.2.4.

di pag. 11 " Processo di apertura di nuovi rapporti" specifica chiaramente che " Il responsabile della dipendenza.....valuta l'opportunità di procedere all'apertura del rapporto ", compito che, solo in caso di sua assenza può essere compiuto dal " suo sostituto o Gestore di relazione".

Per gli stessi motivi non è pensabile che il titolare non abbia visionato la scheda AVR conseguente all'apertura di nuovo rapporto a cliente con rischio alto eventualmente compilata da un sostituto, scheda che peraltro potrà essere richiamata automaticamente al momento della verifica periodica annuale, di cui si diceva prima, che dovrà essere effettuata da parte del medesimo titolare.

Ulteriore compito fondamentale del responsabile della dipendenza è, infine, quello della lavorazione degli "inattesi" segnalati dalla procedura Gianos, inserendo nelle note giustificazioni chiare ed esaustive dei movimenti evidenziati come inattesi e compilando la prevista scheda riassuntiva della movimentazione, sia dare che avere, effettuata sui rapporti dei clienti segnalati, e, se possibile, acquisendo documentazione giustificativa dei movimenti segnalati, soprattutto se di grosso ammontare.

Note

Note

Blank lined writing area with 15 horizontal dotted lines.

Note

Blank lined writing area with 15 horizontal dotted lines.

Note

Blank lined area for notes on the top half of the page.

Note

Blank lined area for notes on the bottom half of the page.

Note

Blank lined area for notes, consisting of 15 horizontal dotted lines.

CISL
EFIRST
FEDERAZIONE ITALIANA RETI DEI SERVIZI DEL TERZARIO
BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIES